

LIMITI ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

La differenza di retribuzione tra i lavoratori dipendenti (calcolata sulla base della Ral) non può essere superiore al rapporto uno ad otto. Il rispetto di questo parametro deve essere documentato nel bilancio sociale. Il decreto correttivo prevede un'eccezione in caso di comprovata esigenza di acquisire specifiche competenze in determinati settori di interesse generale (prestazioni sanitarie, formazione universitaria/post-universitaria; ricerca scientifica)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi firmati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o dalle Rsa o Rsu. È vietata (in quanto considerata distribuzione indiretta di utili) l'erogazione ai lavoratori di retribuzioni/compensi superiori del 40% a quelli previsti dai medesimi contratti collettivi (fatta eccezione per le comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze in determinati settori di interesse generale)

INCLUSIONE DI SOGGETTI DEBOLI

A prescindere dall'oggetto, si considera di interesse generale l'attività di impresa nella quale il personale è composto in misura non inferiore al 30% da lavoratori molto svantaggiati (articolo 2, numero 99 del regolamento Ue 651/2014) o altre particolari categorie di lavoratori. Ai fini del calcolo della percentuale del 30%, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di 1/3 e, in base alle modifiche introdotte dal decreto correttivo approvato in via preliminare dal Cdm, per più di 2 anni

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITÀ

Gli statuti o i regolamenti aziendali delle imprese sociali devono prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori (nonché degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all'attività), che dovranno essere disciplinate in conformità alle linee guida ministeriali e documentate nel bilancio sociale. Lo statuto deve prevedere forme di partecipazione di lavoratori e utenti all'assemblea e, per le imprese di maggiori dimensioni, alla nomina degli organi sociali

PARTECIPAZIONE DI VOLONTARI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori, con una formulazione diversa rispetto al previgente Dlgs 155/2006, che ammetteva la prestazione di attività di volontariato nei limiti del 50% dei lavoratori. Il decreto correttivo (approvato in via preliminare dal Cdm) specifica che le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in misura complementare (e non sostitutiva) rispetto a quelle degli operatori professionali